

		Notaio CARLO CAVICCHIONI Lungotevere dei Mellini n. 10 00193 Roma Tel. 0632110834 Fax 063202513 ccavicchioni@notariato.it
Repertorio n. 83839	Raccolta n. 21064	
	<u>VERBALE DI ASSEMBLEA</u>	
	REPUBBLICA ITALIANA	Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 1°
L'anno duemilaventitré (2023) il giorno venti (20) del mese di giugno alle		in data__28.06.2023__
ore quindici e minuti quindici in Roma nel mio studio in Lungotevere dei		al n.__18123 - 1T____
Mellini n. 10.		
A richiesta della "UNIRELAB S.R.L.", con sede in Roma (RM), Via Quintino Sella n. 42, capitale sociale Euro 1.717.345,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di ROMA, al numero, Codice Fiscale e partita IVA: 07535401009 ed al R.E.A. col numero: 1038987, società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497-bis del Codice Civile da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste		
Io sottoscritto Dottor Carlo Cavicchioni Notaio residente in Roma ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi, all'ora anzidetta mi sono trovato ove sopra per assistere e levandone verbale all'assemblea generale totalitaria della società istante, riunita in questo giorno, mese ed ora.		
	E' COMPARSA	
GENALA Barbara Maria Grazia, nata a Cremona (CR) il 15 (quindici) agosto 1965 (millenovecentosessantacinque), domiciliata per la carica in Roma (RM), Via Quintino Sella n. 42, la quale interviene al presente atto in qualità di Amministratrice Unica della società predetta come egli dichiara, confermando di aver accettato la carica e dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza di cui al vigente codice civile e di in-		

	terdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno	
	Stato membro dell'Unione europea.	
	Dell'identità personale di detto comparente io Notaio sono certo.	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto e su unanime de-	
	signazione dei titolari del diritto di voto intervenuti alla presente assemblea,	
	detta comparente dott.ssa GENALA Barbara Maria Grazia la quale invita	
	me Notaio a fungere da Segretario.	
	Il Presidente dopo aver constatato che trattasi di assemblea generale totalita-	
	ria e	
	1) che è presente e rappresentato l'intero capitale sociale nelle persone del	
	"MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMEN-	
	TARE E DELLE FORESTE", titolare della quota di Euro 1.717.345,00 (un-	
	milionesettecentodiciassettemilatrecentoquarantacinque virgola zero zero)	
	pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;, rappresentata dal dott.	
	Salvatore Pruneddu, Direttore Generale del Ministero dell'agricoltura, della	
	sovranià alimentare e delle foreste, Dipartimento delle politiche competi-	
	ve, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione genera-	
	le degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e	
	gli enti territoriali,	
	come al foglio di presenza che rimane depositato agli atti sociali,	
	2) è presente l'organo amministrativo nella persona della medesima ammini-	
	stratrice unica;	
	3) del Collegio Sindacale sono intervenuti il Presidente dott. Strizzolo Ivano	
	presente nella sede dell'assemblea presso il mio studio ed i Sindaci Effettivi	
	dott. D'Attoma Luigi, collegato da remoto tramite applicazione "life size	

	cloud" e la dott.ssa De Donno Carola collegata da remoto tramite applicazio-	
	ne "life size cloud";	
	4) nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti	
	all'ordine del giorno dichiarando di essere stati sufficientemente informati,	
	5) gli intervenuti in videoconferenza, come consentito dall'art. 9 dello Statu-	
	to sono stati riconosciuti, mediante semplici domande, dal Presidente, che di-	
	chiara pertanto che il mezzo di telecomunicazione adottato garantisce l'iden-	
	tificazione dei partecipanti e la loro partecipazione all'assemblea; in partico-	
	lare viene accertata dal Presidente la possibilità di seguire la discussione, in-	
	tervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ricevere,	
	trasmettere e visionare documenti;	
	- non sussistono cause di sospensione dell'esercizio del diritto di voto di cui	
	all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231	
	il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara va-	
	lidamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare sul	
	seguito	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) modifica dell'art. 10 dello Statuto per adeguamento all'art. 11, comma 8,	
	della legge 175/2016	
	2) Delibere inerenti e conseguenti	
	Assume la parola il Presidente il quale espone che, in ottemperanza alla pre-	
	visione dell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (Te-	
	sto unico in materia di società a partecipazione pubblica), pubblicato in	
	G.U. 8 settembre 2016 n. 210, occorre procedere alla modifica dell'articolo	
	10 del vigente Statuto Sociale	

	Procede, pertanto, ad illustrare analiticamente il testo dell'articolo in oggetto	
	spiegando la modifica da apportare al testo dello stesso articolo, evidenzian-	
	do	
	Dopo esauriente discussione, il Presidente accerta che l'Assemblea, con voto	
	palese espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti	
	<i>DELIBERA</i>	
	A) di modificare l'Articolo 10 dello Statuto nel seguente nuovo testo:	
	"La Società è amministrata - in conformità all'articolo 11 del d.Lgs. n.	
	175/2016 e successive modifiche ed integrazioni - di norma da un ammini-	
	stratore unico. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 comma 3	
	del citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'assem-	
	blea della Società può disporre che l'organo amministrativo sia composto da	
	un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri secondo	
	quanto verrà stabilito dall'assemblea ordinaria. In quest'ultimo caso la scelta	
	degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri	
	stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. In particolare il riparto degli am-	
	ministratori da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assi-	
	curi l'equilibrio tra i generi ed il genere meno rappresentato deve ottenere al-	
	meno un terzo degli amministratori eletti.	
	Gli amministratori possono essere non soci. Essi non possono essere dipen-	
	denti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora sia-	
	no dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onni-	
	comprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura as-	
	sicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di	
	riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.	

	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	L'assemblea ha facoltà, in qualunque tempo, di sostituire al consiglio di am-	
	ministrazione un amministratore unico e, laddove ricorrano le condizioni di	
	cui all'art. 11 comma 3 del citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche	
	ed integrazioni, a quest'ultimo un consiglio di amministrazione.	
	Tale scelta spetta anche ai soci in sede di costituzione.	
	Qualora vengano meno uno o più amministratori i rimanenti convocano sen-	
	za indugio l'assemblea dei soci al fine di integrarne il numero. Gli ammini-	
	stratori eletti in sostituzione di quelli venuti meno, durano in carica sino alla	
	scadenza del mandato di quelli rimasti. La maggioranza degli amministratori	
	deve essere indicata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Ali-	
	mentare e delle Foreste.	
	L'assemblea elegge, tra i membri del consiglio di amministrazione, il presi-	
	dente ed il vice presidente; la carica di vicepresidente è attribuita esclusiva-	
	mente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso	
	di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del suddetto D.Lgs. n. 175/2016	
	in relazione all'integrazione degli strumenti di governo societario.";	
	B) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare e-	
	secuzione all'assunta delibera, autorizzandolo ad apportare ogni occorrente	
	modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Pre-	
	sidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore quindici e minuti cinquantaquat-	
	tro.	
	Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile, si allega sotto lettera "A" lo Statuto	

	nella sua redazione aggiornata.	
	Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della So-	
	cietà.	
	La Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente.	
	Del presente atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro in-	
	delebile ai sensi delle vigenti norme ed in parte a mano da me Notaio in sei	
	pagine intere e porzione della settimana di due fogli ho dato lettura al Compa-	
	rente il quale con me lo firma a forma di legge dopo che da me interpellato	
	lo ha approvato dichiarandolo pienamente conforme alla sua volontà. L'atto	
	viene sottoscritto alle ore quindici e minuti cinquantacinque.	
	Firmato: Barbara Maria Grazia Genala	
	Firmato: Cavicchioni Carlo Notaio	
	Allegato "A/21064"	
	STATUTO	
	della società "UNIRELAB S.r.l."	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	
	Articolo 1	
	E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "UNIRELAB So-	
	cietà a responsabilità limitata".	
	La società in singoli atti, in determinate operazioni e categorie di operazioni	
	e nei propri documenti potrà servirsi di propri nomi commerciali, marchi de-	
	positati e denominazioni mercantili di sua proprietà.	
	Articolo 2	
	La società ha sede legale nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dal-	

	l'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi del-	
	l'art. 111-ter disp. di att. c.c., e sede secondaria in Settimo Milanese (MI),	
	via Gramsci n. 74.	
	L'assemblea potrà istituire altre sedi secondarie, o trasferire la sede legale in	
	un comune diverso.	
	L'organo amministrativo potrà istituire centri operativi, succursali, filiali, a-	
	genzie e uffici di rappresentanza, in Italia, e potrà trasferire la sede legale	
	nell'ambito del comune sopraindicato.	
	Articolo 3	
	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere	
	prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	OGGETTO	
	Articolo 4	
	La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per	
	conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	
	e di terzi dei seguenti servizi di interesse generale:	
	a) di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodot-	
	ti di origine animale e vegetale, anche per finalità di controllo dell'uso di so-	
	stanze dopanti, di studio e ricerca; b) di servizi di cura, pronto soccorso vete-	
	rinario ed accertamenti post mortem su animali; c) di servizi di assistenza ve-	
	terinaria, avvalendosi di veterinari abilitati e di controllo antidoping presso	
	ippodromi, centri di allenamento, allevamenti, scuderie etc.; d) di corsi di	
	formazione; e) l'esecuzione di studi e ricerche in genere sul cavallo.	
	La società ha inoltre per oggetto la gestione di centri ippici e sportivi, l'orga-	

	nizzazione di aste di cavalli e l'organizzazione di manifestazioni sportive o	
	culturali e fiere, nonché la redazione, stampa, pubblicazione, distribuzione e	
	commercio di bollettini, periodici, annuari, riviste, libri e pubblicazioni in	
	genere, sia in proprio che per conto terzi e stampa.	
	La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento	
	tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favo-	
	re, dell'opportuna assistenza finanziaria.	
	La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o u-	
	tili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà	
	porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, fi-	
	nanziarie e bancarie attive e passive, prestare avalli, fidejussioni e garanzie	
	in genere nonché qualunque altro atto che sia comunque collegato con l'og-	
	getto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei	
	servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio	
	1998, n. 58, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o	
	imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o comple-	
	mentare al proprio, nonché partecipare ad associazioni di imprese, consorzi,	
	GEIE e costituire altri joint venture ed altre forme associative.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la	
	società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affi-	
	danti. In particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve	
	essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pub-	
	blico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto	
	limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di	
	conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso del-	

	l'attività principale della società.	
	TITOLO III	
	CAPITALE	
	Articolo 5	
	Il capitale sociale è di euro 1.717.345, diviso in quote di valore proporziona-	
	le ai conferimenti.	
	Articolo 6	
	La società può essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici, ed è	
	quindi vietata qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento	
	del capitale sociale in favore di soggetti privati.	
	Il socio che intende alienare la propria quota deve darne notizia con lettera	
	raccomandata precisando il prezzo della cessione e le generalità dell'acqui-	
	rente al consiglio di amministrazione, il quale ne dà comunicazione agli altri	
	soci i quali possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quo-	
	te possedute dandone comunicazione al consiglio di amministrazione ed al	
	socio alienante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il di-	
	ritto di prelazione non esercitato da alcuno dei soci si consolida, pro quota,	
	in capo ai soci che intendano esercitarlo. In caso di omesso esercizio del di-	
	ritto di prelazione il trasferimento delle quote, con effetto nei confronti della	
	società, deve aver luogo a favore del soggetto indicato entro i trenta giorni	
	successivi alla scadenza del termine fissato per l'esercizio del diritto di prela-	
	zione.	
	Ogni trasferimento di quote, per essere efficace nei confronti della società	
	deve essere autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e	
	Forestali.	

	TITOLO IV	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 7	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.	
	L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione anche al di fuori delle sede sociale purché in Italia	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata	
	direttamente al destinatario che ne darà ricevuta per iscritto ovvero tramite	
	fax o posta elettronica, con avviso contenente l'ordine del giorno da trasmettere ai soci all'indirizzo o al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro soci non meno di otto giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza.	
	Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno della raccomandata o il rapporto di trasmissione del fax o la ricevuta di posta elettronica.	
	Anche in mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci.	
	Il diritto di voto in assemblea è proporzionale alla partecipazione sociale di ciascun socio.	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in loro precaria assenza, da chi sarà designato dai presenti, i quali, laddove il verbale non debba essere ricevuto da un nota-	

	io, nominano anche il segretario.	
	Articolo 8	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazio-	
	ne del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Tale termine potrà essere prorogato sino a 180 giorni quando lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ed in	
	particolare nel caso in cui le società, imprese od enti partecipati non abbiano	
	trasmesso in tempo utile i dati relativi al loro ultimo bilancio.	
	Articolo 9	
	L'assemblea è convocata per deliberare sugli argomenti ad essa riservati dal-	
	la legge e dallo statuto e su quelli che l'organo amministrativo ritenga di sot-	
	toporre alla sua approvazione.	
	Sono riservate all'assemblea le deliberazioni concernenti l'acquisto e la ven-	
	dita di immobili e la concessione di garanzie reali immobiliari.	
	Le assemblee possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferen-	
	za, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi dai	
	quali è possibile intervenire a distanza e che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e la parità di trattamento tra i soci.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta	
	o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sot-	
	toscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della de-	
	cisione ed il consenso alla stessa.	
	Per le materie indicate ai n. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c.	
	nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis c.c. oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rap-	

	presentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbo-	
	no essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.	
	2479-bis c.c..	
	TITOLO V	
	AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 10	
	La Società è amministrata - in conformità all'articolo 11 del d.Lgs. n.	
	175/2016 e successive modifiche ed integrazioni - di norma da un ammini-	
	stratore unico. Laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 11 comma 3	
	del citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'assem-	
	blea della Società può disporre che l'organo amministrativo sia composto da	
	un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri secondo	
	quanto verrà stabilito dall'assemblea ordinaria. In quest'ultimo caso la scelta	
	degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri	
	stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. In particolare il riparto degli am-	
	ministratori da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assi-	
	curi l'equilibrio tra i generi ed il genere meno rappresentato deve ottenere al-	
	meno un terzo degli amministratori eletti.	
	Gli amministratori possono essere non soci. Essi non possono essere dipen-	
	denti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano	
	dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensi-	
	vità della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al	
	rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi	
	compensi alla società di appartenenza.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	

	L'assemblea ha facoltà, in qualunque tempo, di sostituire al consiglio di am-	
	ministrazione un amministratore unico e, laddove ricorrano le condizioni di	
	cui all'art. 11 comma 3 del citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche	
	ed integrazioni, a quest'ultimo un consiglio di amministrazione.	
	Tale scelta spetta anche ai soci in sede di costituzione.	
	Qualora vengano meno uno o più amministratori i rimanenti convocano sen-	
	za indugio l'assemblea dei soci al fine di integrarne il numero. Gli ammini-	
	stratori eletti in sostituzione di quelli venuti meno, durano in carica sino alla	
	scadenza del mandato di quelli rimasti. La maggioranza degli amministratori	
	deve essere indicata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimen-	
	tare e delle Foreste.	
	L'assemblea elegge, tra i membri del consiglio di amministrazione, il presi-	
	dente ed il vice presidente; la carica di vicepresidente è attribuita esclusiva-	
	mente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso	
	di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del suddetto D.Lgs. n. 175/2016	
	in relazione all'integrazione degli strumenti di governo societario.	
	Articolo 11	
	L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti che ri-	
	tenga utili o necessari al conseguimento dell'oggetto sociale ad eccezione de-	
	gli atti di vendita, acquisto e permuta di beni immobili e di concessione di	
	garanzie reali immobiliari, i quali devono essere autorizzati dall'assemblea	
	dei soci.	
	Il consiglio delega le proprie competenze ad uno solo dei suoi componenti	

	nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 C.C.; il consiglio può inoltre attri-	
	buire, previa autorizzazione dell'assemblea, al presidente deleghe per l'indi-	
	viduazione e la promozione di particolari progetti di rilevanza strategica.	
	Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe	
	conferite.	
	Ogni decisione dell'amministratore cui sono conferite deleghe dal consiglio	
	di amministrazione può essere sospesa nell'efficacia dal Presidente il quale	
	la sottopone al Consiglio di amministrazione.	
	Rientra nei poteri dell'amministratore unico o del presidente e dell'ammini-	
	stratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire de-	
	leghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di	
	atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.	
	L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione può altresì nomina-	
	re uno o più direttori generali definendone i relativi poteri.	
	E' in ogni caso vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme	
	generali in tema di società.	
	Articolo 12	
	Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove,	
	purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o quando	
	ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri - uno se il consiglio è composto	
	di tre membri o dal collegio sindacale per deliberare su uno specifico argo-	
	mento ritenuto di particolare rilievo da indicare nella richiesta di convoca-	
	zione. In tale ultima ipotesi, se il consiglio di amministrazione non è convo-	
	cato entro 15 giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di	
	regolare costituzione o di riunione entro trenta giorni, la decisione in argo-	

	mento deve essere rimessa all'assemblea se ne fanno richiesta almeno due	
	consiglieri o da uno se il consiglio è composto da tre membri. L'assemblea	
	sarà convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione o in difetto	
	dal collegio sindacale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con avviso da in-	
	viarsi via fax o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima del-	
	l'adunanza.	
	Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza de-	
	gli amministratori. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso	
	di parità prevale il voto del presidente.	
	Articolo 13	
	Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale, sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario, il quale è scelto su proposta del presi-	
	dente anche tra persone estranee alla società.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche in video-	
	conferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle	
	riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando a-	
	deguali sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente as-	
	sicurate:	
	- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;	
	- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunion-	
	e;	
	- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di	
	colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e	

	trasmettere atti e documenti, attuando la contestualità di esame e di decisione deliberativa.	
	Qualora sia costituito un Consiglio di amministrazione, le decisioni degli amministratori possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Articolo 14	
	La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'amministratore unico o se è nominato il consiglio di amministrazione, sia al presidente sia all'amministratore delegato se diverso dal Presidente.	
	Articolo 15	
	Agli amministratori spetta un compenso deliberato dall'assemblea nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale deliberazione, una volta adottata, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.	
	E' in ogni caso vietato:	
	- corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;	
	- corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche	

	ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile..	
	Articolo 16	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione:	
	a) rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio;	
	b) presiede l'assemblea dei soci;	
	Il presidente del consiglio di amministrazione:	
	c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;	
	d) cura o verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio;	
	e) esercita le attribuzioni delegategli dal consiglio, previa autorizzazione dell'assemblea.	
	TITOLO VI	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Articolo 17	
	Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti i quali sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.	
	Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto i sindaci e/o coloro che hanno richiesto di partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente assicurate:	
	- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;	
	- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e	

	trasmettere atti e documenti, attuando la contestualità di esame e di decisione deliberativa.	
	Il Presidente ed un membro effettivo del collegio sindacale sono designati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'altro membro effettivo è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; i due sindaci supplenti sono designati uno ciascuno dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
	TITOLO VII	
	REVISIONE LEGALE	
	Articolo 18	
	Quando ritenuto opportuno e quando necessario per legge, la revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, secondo la determinazione dei soci all'atto della nomina, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.	
	Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi, scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica ed è rieleggibile. All'atto della nomina, i soci determinano, per tutta la durata dell'incarico, la retribuzione spettante al soggetto incaricato della revisione legale, cui spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione.	
	Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:	
	a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	b) verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto,	

	corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti e-	
	seguiti e se non sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul	
	bilancio consolidato, ove redatto.	
	Il soggetto incaricato della revisione tiene idonea annotazione dell'attività	
	svolta, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 29/2010.	
	TITOLO VIII	
	BILANCIO E UTILI	
	Articolo 19	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'amministratore	
	unico o il consiglio di amministrazione provvede, nei termini e secondo le	
	prescrizioni di legge e di statuto, alla redazione del bilancio, corredandolo	
	con una relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	Articolo 20	
	Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al cinque	
	per cento da destinarsi a riserva legale, vengono ripartiti tra i soci in propor-	
	zione alle rispettive quote, salva diversa deliberazione dell' assemblea.	
	Articolo 21	
	Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo	
	amministrativo, ed entro il termine annualmente fissato dal medesimo.	
	I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti	
	esigibili si intendono prescritti a favore della società.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'	
	Articolo 22	

	In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determinerà	
	le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i	
	poteri ed il compenso.	
	TITOLO X	
	COMPETENZA GIUDIZIARIA	
	Articolo 23	
	L'autorità giudiziaria della sede legale della società è quella competente a	
	decidere sulle contestazioni insorgibili tra la società ed i suoi componenti ed	
	in genere riferibili alla vita sociale.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 24	
	Per quanto non è espressamente disposto dal presente statuto si fa riferimen-	
	to alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.	
	Roma, 20 giugno 2023	
	Firmato: Barbara Maria Grazia Genala	
	Firmato: Cavicchioni Carlo Notaio	
	<i>Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su</i>	
	<i>supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7</i>	
	<i>marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 di-</i>	
	<i>cembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia</i>	
	<i>per gli usi consentiti.</i>	
	<i>Roma lì, 6 luglio 2023</i>	

[illegible]